



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. FRANCO DE STEFANO

- Presidente -

**DIFFAMAZIONE E
ILLECITO
TRATTAMENTO
DEI DATI
PERSONALI**

Dott. PASQUALE GIANNITI

- Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI

- Rel. Consigliere -

Udienza del
26/05/2023 - UP

Dott. MARCO ROSSETTI

- Consigliere -

R.G.N. 5909/2021

Dott.ssa IRENE AMBROSI

- Consigliera -

Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5909/2021 proposto da:

RICCARDO domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA
della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato ;

- ricorrente principale -

contro

GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A., in persona del legale
rappresentante,

che li rappresentano e difendono;



- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

avverso la sentenza n. 4013/2020 della CORTE D'APPELLO DI ROMA depositata il 26/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale della Repubblica Dott. STANISLAO DE MATTEIS, che ha chiesto, rigettati nel resto i ricorsi, l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale;

lette le memorie delle parti.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 26/8/2020, la Corte d'appello di Roma, in accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello principale proposto da Riccardo e dell'appello incidentale proposto dalla GEDI Gruppo Editoriale s.p.a., da e ha condannato al risarcimento, in favore di Riccardo dei danni subiti da quest'ultimo a seguito dell'illecito trattamento dei relativi dati personali, segnatamente consistito nell'indebita pubblicazione, sul sito Internet del quotidiano *'La Repubblica'*, dei dati concernenti la residenza del costituente un'informazione del tutto irrilevante ed eccedente le esigenze informative dell'articolo pubblicato sul periodico telematico all'interno del quale era stata data contezza di quei dati.

2. Con la stessa decisione, la corte territoriale ha rigettato la domanda proposta dal per la condanna dei convenuti ai danni asseritamente subiti a seguito della pubblicazione, sul quotidiano cartaceo *'La Repubblica'* (edito dalla GEDI Gruppo Editoriale s.p.a. e diretto da di un articolo, a firma di dal contenuto gravemente diffamatorio.



3. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come – ferma l'evidente illiceità della pubblicazione sul sito Internet del quotidiano *'La Repubblica'* dei dati concernenti la residenza del (nella specie apparsi in un'informativa di polizia giudiziaria riprodotta nell'articolo, ma non opportunamente 'depurata' per la pubblicazione), per l'intuibile carattere eccedente del dato rispetto ai contenuti informativi della pubblicazione – il testo dell'articolo dello pubblicato sul quotidiano cartaceo non presentasse alcuna espressione oggettivamente tale da risultare lesiva dei principi che circoscrivono i limiti del legittimo esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, avendo l'autore dell'articolo rispettato adeguatamente il requisito della verità, anche putativa, dei fatti riportati, la continenza dell'esposizione e l'interesse pubblico delle notizie diffuse, con la conseguente correttezza della decisione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva escluso il carattere obiettivamente diffamatorio della pubblicazione.

4. Avverso la sentenza d'appello, Riccardo propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione.

5. La GEDI Gruppo Editoriale s.p.a., Alisa Chiara Cecilia e Guido Guglielmo (questi ultimi tre in qualità di eredi di nelle more deceduto) resistono con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale affidato a tre motivi di impugnazione.

6. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, con il rigetto di tutte le restanti doglianze avanzate dalle parti.

7. Tutte le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. Con il primo motivo del ricorso principale, il _____ censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2049 2050 c.c., dell'art. 11 della legge n. 47/48, degli artt. 15, 136, 137 e 139 d.lgs. n. 196/2003 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente riformato la sentenza di primo grado, pronunciando la condanna di _____ al risarcimento dei danni conseguenti all'illecito trattamento dei dati personali relativi alla residenza del _____ senza contestualmente estendere tale condanna nei confronti della GEDI Gruppo Editoriale s.p.a., in qualità di proprietaria ed editrice, tanto del quotidiano *'La Repubblica'*, quanto del relativo sito Internet.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso, dolendosi altresì della relativa nullità per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per omessa pronuncia ed omessa motivazione (in relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di pronunciarsi (e di motivare) in ordine alla domanda specificamente proposta dall'odierno ricorrente (e discussa dalle parti) avente ad oggetto la riforma della sentenza del Tribunale di Roma sulla responsabilità della GEDI Gruppo Editoriale s.p.a. per l'illecito trattamento dei dati personali relativi alla residenza del _____

3. Entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono fondati.

4. Occorre preliminarmente rilevare come la statuizione di rigetto pronunciata dalla corte territoriale in relazione alla domanda risarcitoria proposta dal _____ nei confronti di _____ non sia stata specificamente contestata dall'odierno ricorrente, essendosi quest'ultimo limitato in questa sede a censurare in modo espresso la limitazione della pronuncia di condanna nei confronti del solo _____ per non averla estesa nei confronti della GEDI Gruppo



Editoriale s.p.a.; ciò che impone di ritenere come sul rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal nei confronti di si sia definitivamente formato il corrispondente giudicato interno.

5. Ciò posto, varrà considerare come, secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide integralmente e fa proprio, al fine di assicurarne continuità), la responsabilità dei danni determinati dall'illecita divulgazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 15, co. 1 del d. lgs. n. 196 del 2003 (applicabile *ratione temporis*), dev'essere ascritta a carico di chiunque, con la propria condotta, li abbia provocati, indipendentemente dalla qualifica rivestita (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 11020 del 26/04/2021, Rv. 661185 - 01).

6. In breve, l'attribuzione della responsabilità per l'illecita divulgazione dei dati personali chiede d'essere declinata secondo il criterio della contribuzione causale (conformemente alla *ratio* che ispira la disciplina dell'art. 2050 c.c., richiamato dall'art. 15, co. 1 del d. lgs. n. 196 del 2003, applicabile *ratione temporis*, secondo cui "*Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile*"), nel senso che ciascun soggetto che, con la propria condotta (in qualunque modo interferente con il trattamento di dati personali), abbia contribuito causalmente alla divulgazione illecita di tali dati, deve ritenersi responsabile (o corresponsabile) di detta divulgazione (salva la prova liberatoria consentita dal richiamato art. 2050 c.c.); e tanto, indipendentemente dalla qualifica formale eventualmente rivestita in relazione alla titolarità, alla responsabilità del trattamento, alla relativa conservazione o al relativo controllo concreto.

7. Nel caso di specie, rispetto al fatto dannoso dedotto in giudizio dal (consistito nell'illecita divulgazione *online*, nel dicembre del 2007, dei dati relativi alla relativa residenza personale, non giustificata dalla pubblicazione delle fonti informative contenenti tali



dati), l'accertamento dell'eventuale contributo causale fornito all'illecita divulgazione dall'editore della testata *online* non avrebbe dovuto essere trascurato dai giudici del merito, non potendo certamente escludersi, se non altro in tesi o in via di principio, che l'editore di una testata *online*, sulla quale sia comparsa la pubblicazione di dati personali consistenti in un illecito trattamento degli stessi, possa avere, in qualche misura, concorso o contribuito, sul piano causale, a tale illecita divulgazione.

8. Ciò posto, l'avvenuta limitazione della condanna pronunciata dalla corte territoriale a carico del solo (ritenuto) responsabile della testata *online* per l'illecito trattamento dedotto in giudizio deve ritenersi in tal senso ingiustificata: da un lato, per essersi il giudice d'appello sottratto all'obbligo di pronunciare sulla domanda proposta nei confronti della società editrice e, dall'altro, per avere il giudice d'appello escluso (sia pure implicitamente) la relativa responsabilità nell'operazione di divulgazione dei dati personali sul sito di sua proprietà (e dalla stessa editato), limitandosi immotivatamente a pronunciare la condanna del solo in ragione della mera qualifica formale rivestita.

9. Con il terzo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., degli artt. 2, 14, 29 e 30 Cost., nonché per vizio di motivazione (in relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente negato l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio ai fini della determinazione della componente biologica del danno alla persona subito dal (nonché in merito alla specifica quantificazione del danno morale ed esistenziale), nonostante la stessa corte d'appello avesse espressamente attestato il carattere indubbio dell'avvenuta verifica di danni non patrimoniali a carico dell'originario attore



come conseguenza dell'illecito trattamento dei dati personali ad opera della controparte.

10. Il motivo è inammissibile.

11. Osserva il Collegio come l'odierno ricorrente si sia doluto della mancata considerazione, da parte del giudice d'appello, dell'entità delle conseguenze dannose che avrebbe subito a carico della propria salute in conseguenza dell'illecita divulgazione dei dati personali relativi alla propria residenza.

12. Nell'avanzare tale doglianza, tuttavia, il ricorrente – oltre a sottacere la decisiva circostanza dell'avvenuta liquidazione in forma onnicomprensiva, da parte del giudice d'appello, dell'intero danno non patrimoniale dallo stesso subito (in tal senso evidentemente esteso allo stesso risarcimento del danno biologico) – risulta aver completamente trascurato di evidenziare se (e in quale modo) un'eventuale considerazione 'tecnica' delle conseguenze dell'illecito sulla propria salute avrebbe consentito *con certezza* l'accertamento di una superiore entità del risarcimento.

13. Da tale premessa deriva l'inammissibilità della censura, non avendo il ricorrente principale adeguatamente articolato alcuna concreta argomentazione circa l'effettiva rilevanza o decisività della doglianza avanzata.

14. Con il quarto motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., degli artt. 2, 14, 29 e 30 Cost., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso che gli autori della pubblicazione avessero indicato il _____ come "*correo o favoreggiatore o comunque indagato per qualsivoglia reato*", e per aver escluso che l'articolo pubblicato sul quotidiano cartaceo '*La Repubblica*' avesse rispettato i criteri di veridicità e di contenenza delle forme espressive, indispensabili ai fini del riscontro del legittimo



esercizio del diritto di manifestazione del pensiero da parte dell'autore della pubblicazione.

15. Il motivo è inammissibile.

16. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione e la valutazione dell'esistenza o meno dell'esimente dell'esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione, con la conseguenza che il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell'interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità della motivazione, secondo la previsione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile *ratione temporis*, restando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 2605 del 27/01/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 18631 del 09/06/2022, Rv. 665016 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 5811 del 28/02/2019, Rv. 652997 - 01).

17. Nel caso di specie, la corte territoriale ha avuto cura di analizzare il contenuto dell'articolo pubblicato sul quotidiano cartaceo denunciato dal _____ alla luce di ciascuno dei parametri evocati dal ricorrente, rilevando come la pubblicazione contestata rispettasse pienamente, tanto il criterio della c.d. verità putativa, quanto quello della continenza espressiva, quanto infine il riscontro del carattere obiettivo dell'interesse pubblico alla divulgazione di quanto pubblicato.



18. Ciò posto, escluso, in forza di tali premesse, il prospettabile ricorso di un'ipotesi di violazione di legge, la critica del ricorrente finisce col circoscriversi entro i limiti del denunciato vizio di motivazione, e dunque di una pretesa erronea ricognizione dei fatti di causa sulla base di un'errata interpretazione dei mezzi istruttori e, pertanto, sulla base della base di una prospettiva critica in quanto tale non consentita in sede di legittimità, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti.

19. Con il primo motivo della propria impugnazione, i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, co. 6, e 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 2097 e 2697 c.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente condannato al risarcimento dei danni per l'illecito trattamento dei dati personali relativi al non ravvisando, viceversa, il carattere indubitabile della responsabilità di quale responsabile del trattamento dei dati personali per il quotidiano e/o periodico telematico 'La Repubblica', dettando sul punto una motivazione meramente apparente in violazione dei parametri normativi espressamente richiamati in ricorso.

20. Il motivo è fondato.

21. Osserva il Collegio come, conformemente a quanto rilevato in corrispondenza della decisione relativa ai primi due motivi del ricorso principale, secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide integralmente e fa proprio, al fine di assicurarne continuità), la responsabilità dei danni determinati dall'illecita divulgazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 15, co. 1 del d. lgs. n. 196 del 2003 (applicabile *ratione temporis*), dev'essere



ascritta a carico di chiunque, con la propria condotta, li abbia provocati, indipendentemente dalla qualifica rivestita (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 11020 del 26/04/2021, Rv. 661185 - 01).

22. In breve, l'attribuzione della responsabilità per l'illecita divulgazione dei dati personali chiede d'essere declinata secondo il criterio della contribuzione causale (conformemente alla *ratio* che ispira la disciplina dell'art. 2050 c.c., richiamato dall'art. 15, co. 1 del d. lgs. n. 196 del 2003, applicabile *ratione temporis*, secondo cui "*Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile*"), nel senso che ciascun soggetto che, con la propria condotta (in qualunque modo interferente con il trattamento di dati personali), abbia contribuito causalmente alla divulgazione illecita di tali dati, deve ritenersi responsabile (o corresponsabile) di detta divulgazione; e tanto, indipendentemente dalla qualifica formale eventualmente rivestita in relazione alla titolarità, alla responsabilità del trattamento, alla relativa conservazione o al relativo controllo concreto.

23. Nel caso di specie, rispetto al fatto dannoso dedotto in giudizio dal (consistito nell'illecita divulgazione *online*, nel dicembre del 2007, anche dei dati relativi alla relativa residenza personale, non giustificata dalla pubblicazione delle fonti informative contenenti tali dati), l'accertamento dell'eventuale contributo causale fornito da tutte le parti convenute in giudizio non avrebbe dovuto essere trascurata dai giudici del merito, non potendo certamente escludersi, in via di principio, che ciascuno di essi potesse avere, in qualche misura, concorso o contributo, sul piano causale, a tale illecita divulgazione.

24. Ciò posto, l'avvenuta limitazione della condanna pronunciata dalla corte territoriale a carico del solo (ritenuto) responsabile della testata *online* per l'illecito trattamento dedotto in giudizio deve ritenersi in tal senso ingiustificata: da un lato, per essersi il giudice d'appello sottratto all'obbligo di pronunciare sulla domanda proposta



nei confronti degli altri convenuti e, dall'altro, per avere il giudice d'appello escluso (sia pure implicitamente) la responsabilità di questi ultimi nell'operazione di divulgazione dei dati personali, limitandosi immotivatamente a pronunciare la condanna del solo in ragione della mera qualifica formale rivestita.

25. Nel rimettere al giudice del rinvio il compito di procedere all'indagine concreta sull'eventuale responsabilità risarcitoria di ciascuno dei convenuti nei confronti del varrà peraltro ribadire come la statuizione di rigetto pronunciata dalla corte territoriale in relazione alla domanda risarcitoria proposta dal nei confronti di non sia stata specificamente contestata dall'odierno ricorrente principale, essendosi quest'ultimo limitato in questa sede a censurare in modo espresso la limitazione della pronuncia di condanna nei confronti del solo per non averla estesa nei confronti della GEDI Gruppo Editoriale s.p.a.; ciò che impone di ritenere come sul rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal nei confronti di si sia definitivamente formato il corrispondente giudicato interno, con definitiva preclusione di ogni ulteriore questione sul punto specifico.

26. Con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 137 e 139 d.lgs. n. 196/2003, nonché del c.d. codice deontologico dei giornalisti, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto illecito il trattamento dei dati personali relativi al essendosi i giornalisti del sito Internet de 'La Repubblica' nella specie limitati alla mera trascrizione integrale dell'informativa di reato elaborata dalla polizia giudiziaria su delega della magistratura inquirente, senza alcun intervento correttivo, nella sua integralità, senza ritocchi, rimaneggiamenti o censure, con la conseguente insussistenza di alcuna lesività di detta pubblicazione, trattandosi di informazioni annotate dagli stessi inquirenti (poiché ritenuti di evidente rilevanza ai fini



dell'indagine) e, conseguentemente, dell'informazione di interesse pubblico relativa ai fatti narrati.

27. Il motivo è infondato.

28. Osserva il Collegio come i principi di diritto che governano il giudizio di liceità del trattamento dei dati personali impongano che tale trattamento avvenga sul presupposto della responsabilizzazione dell'autore del trattamento (sia esso titolare o responsabile) in relazione alle modalità di esecuzione di tale trattamento.

29. Fra tali principi, assume carattere decisivo in questa sede quello stabilito dall'art. 11, co. 1, lett. d) del d.lgs. n. 196/2003 (applicabile *ratione temporis* al caso di specie), ai sensi del quale "i dati personali oggetto di trattamento sono: [...] pertinenti, completi e *non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati*".

30. In breve, il trattamento dei dati personali in tanto può ritenersi lecito, in quanto le informazioni divulgate siano limitate ai soli dati strettamente indispensabili rispetto alle finalità informative perseguite: si tratta del medesimo principio successivamente formulato nell'art. 5, co. 1, lett. c), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (richiamato dall'art. 1 d.lgs. n. 196/2003, così come riformulato dal d.lgs. n. 101/2018), secondo cui "i dati personali sono: [...] adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»)"; principio pacificamente fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, là dove ha sottolineato come, in tema di tutela della riservatezza, il trattamento dei dati personali deve essere sempre effettuato nel rispetto del 'criterio di minimizzazione' dell'uso degli stessi, dovendo cioè essere utilizzati solo se indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 11020 del 26/04/2021, Rv. 661185 - 02).



31. Nel caso di specie, del tutto correttamente la corte territoriale ha rilevato come costituisse uno specifico dovere dell'autore dell'articolo intervenire sull'informativa di polizia giudiziaria ricevuta (e destinata alla pubblicazione) al fine di depurarla dei dati personali (nella specie dell'indirizzo della residenza del che in nessun modo avrebbero sottratto o aggiunto alcunché di significativo al contenuto informativo dell'articolo.

32. Proprio la circostanza di aver trascurato tale dovere e di non aver provveduto alla divulgazione "responsabile" di quell'informativa di polizia giudiziaria (nella parte in cui riportava il dato della residenza personale del ha determinato la manifesta eccedenza del trattamento, rispetto alle finalità della pubblicazione e, conseguentemente, la relativa illiceità.

33. Con il terzo motivo, i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2697, 2059, 2056 e 1226 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto comprovata la sussistenza in via presuntiva del danno non patrimoniale asseritamente sofferto dalla controparte, in assenza di alcuna prova rigorosa circa l'esistenza di un nesso di causalità immediato tra il pregiudizio lamentato e le pubblicazioni contestate in questa sede.

34. Il motivo è inammissibile.

35. Osserva il Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame, i ricorrenti incidentali – lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – si siano limitati ad allegare un'erronea ricognizione, da parte del giudice *a quo*, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di



motivazione (cfr., *ex plurimis*, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti incidentali, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontrovertito, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice *a quo*.

36. Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe del motivo d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, *l'ubi consistam* delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti incidentali deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti o dei fatti di causa ritenuti rilevanti.

37. Si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.

38. Ciò posto, il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti.



39. Sulla base di tali premesse, devono essere rilevate: l'inammissibilità del terzo e del quarto motivo del ricorso principale e del terzo motivo del ricorso incidentale; l'infondatezza del secondo motivo del ricorso incidentale; la fondatezza del primo e del secondo motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale; e dev'essere quindi disposta, in relazione a tali ultime censure accolte, la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

Dichiara l'inammissibilità del terzo e del quarto motivo del ricorso principale e del terzo motivo del ricorso incidentale; rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale; accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 26/5/2023.

Il Consigliere est.

Marco Dell'Utri

Il Presidente

Franco De Stefano

